



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 11/22

Il Tribunale Federale, composto dai Sigg

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (Relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (Componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANT ANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 23 marzo 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Simone MIELE (licenza di conc./cond. n.234570 e 228185)

FATTO

Con provvedimento n. 46/21 datato 11/02/2022, rimesso a questo Tribunale in data 15/02/2022, la Procura Federale deferiva il licenziato Simone MIELE, meglio sopra individuato, per violazione dell'art. 7 del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), chiedendo, contestualmente, in applicazione dell'art. 227.3 del RSN, l'irrogazione della pena dell'ammonizione con diffida.

La suddetta richiesta faceva seguito ad una previa sollecitazione della Procura Generale dello Sport che, con specifica nota, mentre manifestava la propria condivisione in ordine ad una proposta di archiviazione relativa un precedente caso, il n. 12/21- riguardante lo stesso odierno deferito, , invitava la Procura Federale



ad attivare un nuovo procedimento nei confronti del predetto licenziato volto a verificare, nella medesima vicenda, la regolarità di azione del deferito sotto altri aspetti, tenuto conto, anche, del dichiarato possesso di una licenza estera, che poteva comportare la possibile elusione delle prescrizioni regolamentari dell'ACI.

Il deferito non si è presentato, presentando una memoria difensiva.

La Procura Federale ha precisato che il deferimento è fondato sulla trasgressione dell'art. 8.1 RSN.

DIRITTO

Così circoscritto il contesto di riferimento, va sottolineato che la pertinente attività istruttoria esperita dalla Procura, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dal deferito nella memoria difensiva e nella precedente comunicazione, non evidenziano, nell'insieme, specifiche violazioni a norme regolamentari. Tuttavia dall'attività svolta e dalle acquisite espressioni documentali emerge una palese scorrettezza di comportamento, da parte del MIELE, nei rapporti con la Federazione e, in specie, con la Procura Federale; scorrettezza derivante dalla circostanza che il MIELE, nella comunicazione alla Procura Federale datata 24 giugno 2021, si è dichiarato titolare di "partita iva e licenza straniera-Rep. Ceca" mentre nella memoria del 19 gennaio ha attestato "...lo scrivente non è titolare di alcuna licenza straniera". Si tratta di affermazioni manifestamente inconciliabili, rese e sottoscritte dal deferito, che, in tutta evidenza, manifestano un comportamento non consono ai principi di lealtà e correttezza che tutti i licenziati sono tenuti ad osservare, soprattutto in materia di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 8.1. del RSN.

Tutto ciò premesso e evidenziato, questo Tribunale ritiene il deferito Simone MIELE responsabile della violazione dell'art. 8.1 RSN, e lo condanna alla pena dell'ammonizione ex art. 227.9, lett.a).



Automobile Club d'Italia
SPORT

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Simone MIELE (licenza di conc./cond. 234570 e 228185) responsabile della violazione dell'art 8.1 RSN e gli applica la sanzione dell'ammonizione.

Deciso in videoconferenza, il 23 marzo 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore MARCHETTI